N. R.G. 968 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

SEZIONE PRIMA

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati

Dott. Gianmichele Marcelli Presidente

Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere

Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 968 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 20.03.2026 e promossa

DA

Parte_1

P.IVA_1 **con l'Avvocato** [redacted] *Pt_1*

[redacted]

Controparte_1 **(C.F.** *C.F._1* **),** *Controparte_2* **(C.F.** *C.F._2* **) e** *Controparte_3* **in proprio e nella qualità di eredi del Sig.** *Persona_1* **e nella loro qualità di eredi della sig.ra** *Persona_2* **con l'Avvocato** [redacted] **C/O AVV.** [redacted] **-** [redacted] *Pt_1* **.**

APPELLATI APPELLANTI INCIDENTALI

CONTRO

Sentenza del Tribunale di Ancona n. 567/2024 del 18/03/2024

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 23.06.2016 *Persona_1* all'epoca 88enne fu sottoposto presso [redacted] di [redacted] U.O. di Cardiologia, a sostituzione del generatore del PMK di cui era portatore da circa quindici anni.

Dopo cinque giorni dall'intervento, a causa di rialzo febbrile e rigonfiamento della tasca del PMK, il fu costretto a recarsi al P.S. dello stesso ospedale dove i sanitari provvedevano a drenare la raccolta

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-884

formatasi a livello della cicatrice chirurgica; nell'occasione gli fu prescritta terapia antibiotica a base di amoxicillina ed acido clavulanico.

Nel settembre del 2016 il *CP_1* manifestò fuoriuscita di liquido purulento dalla tasca del PMK per cui fu nuovamente ricoverato presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale di [redacted] ove fu sottoposto a ripetuti tamponi colturali ed ecocardiogramma che risultavano negative, e fu effettuata la revisione della tasca del PMK, con confezionamento di una nuova tasca più craniale e con sostituzione del generatore. Nella circostanza gli fu somministrata terapia antibiotica con Augmentin per circa due settimane.

In data 22.05.2017 il *CP_1* fu nuovamente ricoverato presso il reparto di Medicina Interna dell'Ospedale di [redacted] per persistenza di febbre da circa 50 giorni; nel corso del ricovero fu prelevato un campione per emocoltura che risultò positivo per Staphylococcus schleiferi e fu eseguito un ecocardiogramma che evidenziò una "voluminosa vegetazione 4.2, sessile, mobile sull'elettrocatetere del PMK in prossimità del lembo settale della tricuspide, associata ad insufficienza tricuspidale lieve-moderata.

In data 07.06.2017 il paziente fu trasferito presso la Degenza Post-Acuzie del medesimo nosocomio con diagnosi di sepsi in corso di endocardite su elettrocatetere di PMK.

Dimesso dopo una settimana ne fu programmato il ricovero presso la *Controparte_4* *[...]* di *Pt_1* che avveniva in data 21.06.2017, ove il 22.06.2017 fu eseguita estrazione e sostituzione del PMK in minitoracotomia anteriore sinistra con posizionamento di elettrodo monopolare sulla parete laterale del ventricolo sinistro; nel corso dell'intervento fu segnalato importante sanguinamento a livello della tasca. Il decorso post-operatorio era complicato da confusione e delirio nonché dall'insorgenza di fibrillazione atriale.

In data 28.06.2017 *CP_1* fu trasferito presso il reparto di Medicina Interna il [redacted] è deceduto per arresto cardiaco.

Gli appellati, ritenendo sussistere errore in capo ai sanitari che hanno avuto in cura il padre, hanno proma promosso atp ai sensi della legge Gelli – Bianco ed all'esito hanno convenuto in giudizio *[...]* *Pt_1* onde ottenere il risarcimento dei danni jure proprio, e jure ereditatis anche per la madre (e moglie del defunto) *Persona_2* .

L' *Pt_1* si è costituita resistendo.

Il Tribunale ha così deciso:

Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e condanna la *Pt_1* a pagare a ciascuno degli attori *Controparte_1* , *Controparte_2* e *Controparte_3* euro 190.683,33, oltre interessi, in misura legale, dal [redacted] al saldo effettivo. Condanna la *Pt_1* alla rifusione delle spese del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-884

procedimento, che liquida per l'atp in euro 7.691,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori e per il procedimento di cognizione in euro 29.193,00, oltre esborsi ed accessori, e sempre oltre rimborso forfetario 15%; oltre spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp anche stragiudiziale come fatturate.

Ha interposto appello *Parte_1* DI *Parte_2* *[...]* , si sono costituiti gli appellati proponendo appello incidentale.

Col primo motivo di appello principale, *Parte* postula errata applicazione dell'art. 8, co. 3, L. 24/2017 per avere il Tribunale omesso di dichiarare l'inutilizzabilità della CTU depositata nella precedente ATP divenuta inefficace per tardiva introduzione del giudizio di merito, radicato ben oltre il termine di 6 mesi dall'inizio dell'ATP prescritto dalla suddetta norma a pena di decadenza degli effetti sostanziali e processuali della domanda di a.t.p. con inutilizzabilità nel giudizio di merito dei relativi atti ivi compresa la CTU.

Il motivo è infondato.

L'art. 8 della legge 24 del 2017, nella versione ratione temporis applicabile (la citazione è del 2021) dopo aver posto come condizione di procedibilità del giudizio l'esperimento di atp, stabilisce che ove "il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702 bis ".

La Giurisprudenza ha definitivamente chiarito che il termine è alternativo , quindi gli effetti dell'atp si mantengono se l'azione è introdotta entro 90 giorni dal deposito della relazione.

Nel caso di specie il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. fu iscritto a ruolo il 15.10.2020 la Ctu depositata il 24.06.2021 ed il giudizio di merito fu introdotto con citazione ordinaria notificata il 21.10.2021.

Considerato che la notifica determina la pendenza della lite e che i procedimenti del tipo in esame sono soggetti alla sospensione feriale il termine scadeva il 23 ottobre 21: quindi fu rispettato.

Ininfluente è il fatto che il giudizio sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sia per il principio dell'equivalenza dei mezzi, sia perché la norma non pone sanzioni di nullità per il mancato rispetto della forma dell'atto introduttivo.

Col secondo motivo di appello principale, si lamenta del mancato rinnovo della Ctu, e della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dallo stesso appellante, posto che il collegio medico nominato nell'Atp era composto da sanitari in forza all'Ospedale di *Pt_1* ipoteticamente responsabile del decesso.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-884

Va innanzitutto dichiarata inammissibile la domanda di ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, per difetto di specificità.

La Cassazione 2025, n. 27483 ha precisato che l'onere di specificità dei motivi di appello richiede che anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, debba essere specifica, a pena di inammissibilità della richiesta.

Nell'appello non solo non vengono indicate quali siano le prove richieste e negate, ma neppure a cosa siano dirette.

Quanto alla necessità di rinnovare la Ctu, per ipotizzati conflitti di interesse, si potrebbe procedere solo in caso di ricusazione dei periti, ma la relativa istanza è preclusa, siccome non effettuata in primo grado a norma dell'art. 192 c.p.c..

Col terzo motivo di appello principale, è ipotizzata l'erronea applicazione della regola del più probabile che non, e quindi l'erronea ricostruzione del nesso eziologico tra l'operato dei sanitari ex *Parte_1* (Ospedale di [redacted] e *Controparte_5*) e la causa mortis del paziente, nonché la omessa valutazione del concorso causale dei sanitari dell' *Controparte_6* (non appartenente ad *[...] Pt_1* che in data 22.6.2017 hanno sottoposto il paziente 89enne ad un rischioso intervento cardiochirurgico per l'estrazione di tutto il sistema di elettrostimolazione e sua contestuale sostituzione con nuovo sistema a stimolazione ventricolare epicardica, ritenuto invece ad altro rischio morte dai CCTTPP ex *Parte_1*

Col quarto motivo di appello principale, *Parte* ritiene un errore aver omesso la valutazione del concorso causale dei sanitari dell' *CP_6* i *Pt_1* che in data 22.6.2017 hanno sottoposto il paziente 89enne ad un rischioso intervento cardiochirurgico per l'estrazione di tutto il sistema di elettrostimolazione e sua contestuale sostituzione con nuovo sistema a stimolazione ventricolare epicardica, ritenuto invece ad altro rischio morte dai CTP *Parte_1* tant'è che a distanza di 8 giorni si manifestarono degli effetti collaterali di gravità tale che ne hanno comportato il [redacted] presso l'Ospedale di [redacted]

I motivi, conessi, non pososno essere accolti.

Accertato senza contestazioni (non vi sono doglianze sul punto) che causa del decesso è stata una sepsi contratta a [redacted] (i periti di parte dei sanitari in primo grado concordano sul punto sostenendo l'impossibilità per l'Ospedale di evitare contagi) è evidente che l'intervento effettuato ad *Pt_1* è ininfluente (i consulenti di parte *Parte* neppure lo hanno ipotizzato in primo grado).

Peraltro, l'intervento eseguito ad *Pt_1* ha seguito le linee guida e il paziente è stato trasferito a [redacted] in buone condizioni cliniche e privo di febbre.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-884

Col quinto motivo di appello principale, è evidenziato come, sebbene i CCTTUU abbiano rilevato solo un danno da perdita di chance il Tribunale ha liquidato un danno biologico tout court.

Inoltre AST ritiene non provato il danno parentale stante la mancata convivenza dei figli col defunto.

Il motivo è in parte fondato.

Premesso che la mancata convivenza non esclude il danno parentale, in quanto il legame affettivo sussiste anche in caso di non convivenza, questa Corte ha già deciso (sentenza n.913 del 2023) che la perdita di chance in ambito di responsabilità sanitaria va definita come il "sacrificio della possibilità di un risultato migliore"; come cioè la perdita della possibilità di ottenere un "risultato sperato, incerto ed eventuale in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze"; il riconoscimento del detto danno, al pari di ogni altro, deve essere preceduto dall'accertamento della derivazione causale da un condotta colpevole, accertamento che deve seguire "il criterio della preponderanza dell'evidenza" dovendosi non confondere "la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico"; perché possa avere rilevanza sul piano risarcitorio, la chance dev'essere: "apprezzabile, seria e consistente" e contemporaneamente conservare il connotato di "incertezza eventistica", senza cioè tradursi in pregiudizi di diversa natura, quali il decesso anticipato o il peggioramento delle condizioni di salute come eventi accertati, i quali fruiscono di autonomo risarcimento (cfr.Cass. n.12928/2020, 5641/2018 e 28993/2019).

Nella fattispecie è chiara la negligenza, il nesso di causa - effetto tra questa e la apprezzabile possibilità di evitare la morte.

Il risarcimento quindi dovrà conseguire al danno da perdita di chances.

La S.C. (cfr. Cass 28632\2022) ha chiarito che il danno da perdita di chances deve essere liquidato in via equitativa dal giudice di merito in base alle circostanze del caso concreto e cioè l'età del paziente al momento della morte, le condizioni generali di salute del paziente, i caratteri della possibilità perduta ed il grado di apprezzabilità, serietà e concretezza" (su cui il dato statistico può rappresentare un dato meramente orientativo), mentre non valgono i criteri tabellari del danno da invalidità permanente o da inabilità temporanea, i quali, pur riferendosi a danni non patrimoniali, presuppongono pregiudizi incompatibili con quello da perdita di chance (Cass. n. 3691/2018).

Secondo le tabelle di Roma 2025 il danno parentale può essere come segue stimato:

La moglie *Persona_2* al momento del decesso del marito aveva 87 anni, ed era convivente. La vittima aveva 89 anni al momento del decesso.

Nel nucleo familiare erano presenti altri familiari non conviventi (i tre figli).

SVILUPPO del CALCOLO

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-884

Tabella di riferimento 2025

Valore del Punto Base € 11.549,20

Punti riconosciuti per il grado di parentela 20

Punti in base all'età del coniuge 1

Punti in base all'età della vittima 1

Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4

Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3

Punti totali riconosciuti 29

IMPORTO del RISARCIMENTO € 334.926,80

Controparte_1 figlia della vittima, al momento del decesso aveva 61 anni, e non era convivente.

Nel nucleo familiare erano presenti sia altri conviventi (madre e moglie) che altri familiari non conviventi (i due fratelli).

SVILUPPO del CALCOLO

Tabella di riferimento 2025

Valore del Punto Base € 11.549,20

Punti riconosciuti per il grado di parentela 18

Punti in base all'età del figlio 2

Punti in base all'età della vittima 1

Punti totali riconosciuti 21

IMPORTO del RISARCIMENTO € 242.533,20

Controparte_2 figlia della vittima, al momento del decesso aveva 59 anni, e non era convivente.

Nel nucleo familiare erano presenti sia altri conviventi (madre e moglie) che altri familiari non conviventi (i due fratelli).

SVILUPPO del CALCOLO

Tabella di riferimento 2025

Valore del Punto Base € 11.549,20

Punti riconosciuti per il grado di parentela 18

Punti in base all'età del figlio 2,5

Punti in base all'età della vittima 1

Punti totali riconosciuti 21,5

IMPORTO del RISARCIMENTO € 248.307,80

Controparte_3 figlio della vittima, al momento del decesso aveva 65 anni, e non era convivente.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-884

Nel nucleo familiare erano presenti sia altri conviventi (madre e moglie) che altri familiari non conviventi (i due fratelli).

SVILUPPO del CALCOLO

Tabella di riferimento 2025

Valore del Punto Base € 11.549,20

Punti riconosciuti per il grado di parentela 18

Punti in base all'età del figlio 2

Punti in base all'età della vittima 1

Punti totali riconosciuti 21

IMPORTO del RISARCIMENTO € 242.533,20

Quanto ai figli, in ragione della mancata convivenza, dell'età avanzata del padre e delle condizioni precarie di salute dello stesso si ritiene equo dimezzare del 50% il risarcimento e pertanto

Controparte_1 121.266,60

Controparte_2 124.153,90

Controparte_3 121.266,60

Poichè i CC.TT.UU. hanno stimato che cure corrette avrebbero lasciato al defunto il 70% di probabilità di sopravvivere all'infezione, i risarcimenti andranno diminuiti a tale percentuale e quindi:

Persona_2 334.926,80 x 70% = 234.448,76 (di cui 1\3 ciascuno ai figli secondo le rispettive quote ereditarie: 78.149,59)

Controparte_1 121.266,60 x 70% = 84.886,62

Controparte_2 124.153,90 x 70% = 86.907,73

Controparte_3 121.266,60 x 70% = 84.886,62

tutti questi importi andranno devalutati al [redacted] e la somma così ottenuta maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, dal giorno del sinistro al saldo.

Il sesto motivo di appello principale, concernente il regolamento delle spese legali, è assorbito dalla parziale riforma che obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis).

Primo motivo di appello incidentale: erroneità, ingiustizia e vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente un mero danno da perdita di chances. violazione degli artt. art. 111 comma 6 cost., 115 c.p.c. e 116 c.p.c.

Secondo l'appellante incidentale, il paziente non era in rischio di vita per le patologie da cui era afflitto e quindi il danno non dovrebbe limitarsi a perdita di chances.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-884

Peraltro, fa notare l'appellante incidentale, di perdita di chances i C.T.U. parlano solo in una riga alla fine dell'elaborato.

E' qui pleonastico richiamare pedissequamente il quadro clinico che affliggeva *Persona_1* peraltro di età avanzata, che rende tuttavia chiaro e verosimile come lo stesso si trovasse effettivamente in pericolo di vita.

Una maggiore attenzione da parte dei sanitari, che avrebbero dovuto procedere all'estrazione di tutto il sistema di elettrostimolazione ed alla preliminare esecuzione di una Ecocardiografia Transesofagea per escludere la presenza di endocardite silente sugli elettrocateteri, in modo da eliminare la causa dell'infezione, avrebbe potuto salvare il paziente.

Tuttavia come già scritto la fragilità di *Persona_1* era tale da non poter escludere l'esito più infausto.

La decisione del Tribunale sul punto, deve quindi ritenersi corretta.

Secondo motivo di appello incidentale: erroneità, ingiustizia e vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno "catastrofale" o "morale terminale" in favore del paziente. omessa pronuncia in punto di danno "biologico terminale". violazione degli artt. art. 111 comma 6 cost., 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c.

Con questo motivo l'appellante incidentale si duole del rigetto di due domande:

quella per il risarcimento del danno catastrofale,

quella per il risarcimento del danno biologico terminale.

Giova citare qui la sentenza della Suprema Corte 15 dicembre 2022, n. 36841, che lucidamente definisce e distingue i due tipi di danno.

Con la pronuncia qui allegata, la ricorda che il danno "biologico terminale" è un danno biologico da invalidità temporanea totale che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso la cui liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso.

Invece, il danno catastrofale, integra un danno non patrimoniale consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita.

Quindi per ottenere il risarcimento del danno biologico terminale, occorre dare dimostrazione della menomazione protrattasi a causa dell'evento lesivo, che ha portato alla morte.

Nel caso di specie non esiste prova che l'infezione abbia aggravato (a livello di inabilità temporanea) le conseguenze della sostituzione dell'impianto di elettrostimolazione, ciò che esclude la sussistenza del danno biologico.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-884

Quanto al danno catastrofale, manca la prova della lucida consapevolezza di essere in fine vita, la quale non può conseguire all'ammissione dei tre capitoli di prova dedotti sul punto:

17) "vero che, dal mese di aprile 2107 in avanti e fino al giorno della morte, il sig. *Persona_1* dichiarava che la sua situazione peggiorava e che per lui si stava avvicinando la fine";

18) "vero che, dal mese di aprile 2107 in avanti e fino al giorno della morte, il sig. *Persona_1* manifestava la sua malinconia ai familiari dichiarando di senirsi avvilito e rassegnato";

19) "vero che, dalla data del suo ingresso in Ospedale del 22.05.2017, il sig. *Persona_1* ha manifestato ripetutamente ad amici e parenti che gli facevano visita sentimenti pessimistici per la propria condizione di salute e per la propria possibilità di guarigione,

capitoli pure inammissibili per genericità.

L'appello incidentale va pertanto respinto con accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'esito complessivo della lite, nonostante la parziale riforma, vede piena soccombenza in capo all'*Parte* che dovrà pagare le spese dell'intera causa, dall'ATP all'appello, determinate sulla base dei parametri medi, scaglione di valore in cui è ricompresa la somma complessiva liquidata (491.129,73) tre fasi per l'appello, mancando l'istruttoria.

P.T.M

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *[...]* *Parte_3* nei confronti di *Controparte_1* *Controparte_2* *Controparte_3* in proprio e nella qualità di eredi del Sig. *Persona_1* nella loro qualità di eredi della sig.ra *Persona_2*, nonché sull'appello incidentale di questi ultimi, così provvede:

in parziale accoglimento dell'appello principale condanna *[...]* *Parte_3* al pagamento in favore di *CP_1* *[...]* ella somma di euro 163.036,21, di *Controparte_3* ella somma di euro 163.036,21 e di *Controparte_2* di euro 165.057,32, somme da devalutarsi al [redacted] e la somma così ottenuta maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma rivalutata, dal giorno del sinistro al saldo,

condanna *Parte_3* IN FUNZIONE DI GESIONE *Parte_3* *[...]* al pagamento delle spese del giudizio a favore di *Controparte_1* *CP_2* *[...]* *Controparte_3* onsiderati unica parte, che liquida per l'ATP in euro 5.9160,00, per

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-884

il primo grado in euro 22.457,00 e per l'appello in euro 14.239,00 oltre per tutti spese vive documentate, 15% sg cassa ed iva di legge. Pone le spese di Ctu come già liquidate a carico di *Parte*

Accerta in capo a *Controparte_1* *Controparte_2* e *Controparte_3* la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ancona così deciso nella camera di consiglio del 12 maggio 2026

IL CONSIGLIERE REL.
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore

IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-884